


A.G.D.



ASSOCIAZIONE GIOVANI DIABETICI
c/o il reparto di pediatria dell'O.C.
di Bassano del Grappa
Via dei Lotti, 40

Associazione di promozione sociale iscritta al registro regionale
cod. PS/VI0244
E-mail agdbassano@alice.it
Cod. Fisc. 91035280246
IBAN IT 17 P 02008 60162 000101369016

**VERBALE CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA PER
ADEGUAMENTO STATUTO IN BASE AL D. Lgs. 117/2017**

Il giorno 22 giugno alle ore 20:30 a Tezze sul Brenta, presso il parco dell'Oca situato in Via Tre Case al civico 44, si tiene la convocazione dell'assemblea straordinaria dell'associazione A.G.D. Associazione giovani diabetici, per l'adeguamento dello statuto in base al D. Lgs. 117/2017.

Partecipano alla votazione, 77 aventi diritto al voto, di cui 62 presenti e 15 delegati su 99 soci iscritti.

L'assemblea si apre alle ore 21:00 con ordiné del giorno la modifica dello statuto. Viene dato in visione il nuovo statuto ai soci nel quale sono esposti i cambiamenti richiesti dal nuovo decreto legge. In particolare vengono esaminati i vari punti interessati dal voto che vanno a richiedere il cambiamento dallo statuto attuale:

Art. 2 punto 4 (voti favorevoli 77)

Art. 10 punto 1 (voti favorevoli 77)

Art. 11 punto 1 (voti favorevoli 77)

Visti i voti favorevoli si delibera la modifica dello statuto dell'associazione negli articoli sopracitati.

Il nuovo statuto con il presente verbale verrà presentato presso il CSV di Vicenza per l'ottemperanza al D. Lgs. 117/2017.
Alle ore 22:30 si conclude l'assemblea straordinaria.

Tezze sul Brenta 22/06/2019

Il Presidente

AGENZIA DELLE ENTRATE
Bassano del Grappa
ATTO REG. IL 6 AGO. 2019
AL N. 271 SERIE III
IISATTI € Esecuto

IL FUNZIONARIO (*)
Cittadino Cunico
Firma su delega da Direttore Provinciale



STATUTO APS

“Associazione per l’aiuto ai giovani diabetici di Bassano del Grappa”

ART. 1

(Denominazione e sede)

E’ costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l’Ente del Terzo Settore denominato “APS Associazione per l’aiuto ai giovani diabetici di Bassano del Grappa” con la sigla “APS A.G.D. Bassano ”.

Assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L’associazione ha sede legale in Via dei Lotti, 40 presso la Struttura Complessa di Pediatria dell’ O.C. San Bassiano, nel Comune di Bassano del Grappa. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

(Finalità e attività)

1. L’associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L’associazione si pone il compito di sensibilizzare la popolazione sul tema del diabete giovanile.

2. Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati ai sensi dell’art. 5 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 sono identificabili nella lettere:

C) prestazioni socio sanitarie

D) educazione, istruzione,e formazione

I) organizzazione e gestione di attività culturali, ricreative di interesse sociale, incluse attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato

3. Mediante la realizzazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle seguenti azioni:

- promuovere e sviluppare la conoscenza del diabete giovanile per favorirne la diagnosi precoce, la cura e prevenirne le complicanze;
- sostenere e sviluppare iniziative che garantiscano adeguate forme di assistenza e di tutela a favore dei giovani diabetici e delle loro famiglie, anche attraverso la sensibilizzazione di vari organismi;
- realizzare momenti formativi ed educativi per i giovani e le loro famiglie favorendone la solidarietà fra le stesse;
- promuovere iniziative rivolte ai giovani diabetici nella scuola, nello sport e nel lavoro;
- sviluppare collegamenti di collaborazione con altre realtà associative a livello regionale.

4. L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.

5. L’associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D.Lgs. 117/17.

6. L’associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Veneto.

ART. 3 (Ammissione)

Sono ammesse all'associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione presentate dagli stessi è il consiglio Direttivo.

La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Il consiglio direttivo deve entro 30 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità, impegnandosi a versare la quota associativa.

Ci sono tre categorie di soci:

ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente, stabilita dal Direttivo,

sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie,

benemeriti: sono persone nominate tali dal Direttivo, per meriti particolari acquisiti a favore dell' Associazione.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile.

ART. 4 (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati dell'associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione;
- votare in Assemblea purché iscritti nel libro degli associati, e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista.
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 21;
- denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

Gli associati dell'associazione hanno il dovere di:

- versare, se prevista, la quota sociale nei termini e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

ART. 5 (Volontario e attività di volontariato)

L' associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 6 (Recesso ed esclusione dell'associato)

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al consiglio Direttivo.
L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.
L'esclusione è deliberata dal Direttivo con voto segreto, ratificata dall'assemblea alla prima riunione utile e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

ART. 7 (Gli organi sociali)

Le disposizioni contenute nell'apposito articolo continuano a trovare applicazione finché non si verificano le condizioni previste dall'art. 31 del D. Lgs. 117/17, ma dovrà essere integrato con quanto disposto all'art. 14 del presente statuto.

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea degli associati,
- Consiglio Direttivo,
- Presidente,
- Organo di controllo (subordinandone la nomina al verificarsi delle condizioni di legge)
- Organo di revisione (subordinandone la nomina al verificarsi delle condizioni di legge)

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

ART. 8 (L'Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i gli associati.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno e dei lavori.

L'assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 9 (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario (o un componente dell'assemblea appositamente nominato) e sottoscritto dal presidente.

ART. 10 (Validità Assemblee)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun associato. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone.

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di $\frac{2}{3}$ metà + 1 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 11 (Consiglio direttivo)

Il consiglio direttivo è composto da 7 membri eletti dall'assemblea tra i propri componenti.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Il consiglio direttivo dura in carica per 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio e se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runts,
- disciplina e delibera l'ammissione e l'esclusione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati,

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 12 (Presidente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

ART. 13 (Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico è nominato nei e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati dati.

ART. 14
(Organo di Revisione legale dei conti)

nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 15
(Risorse economiche)

risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

che non saranno applicabili le disposizioni fiscali previste dal Codice del Terzo settore, l'associazione può beneficiare delle ulteriori risorse previste dalla L. 383/20000.

ART. 16
(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguitamento delle finalità previste.

ART. 17
(Bilancio)

il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo di gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

il bilancio è predisposto dall'organo dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

**ART. 18
(Bilancio sociale)**

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

**ART. 19
(Responsabilità e assicurazione degli associati volontari)**

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

**ART. 20
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)**

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

**ART. 21
(Libri sociali)**

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo e degli altri organi sociali;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 60 giorni dalla data della richiesta formulata al direttivo.

**ART. 22
(Disposizioni finali)**

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

**ART. 23
(Norma transitoria)**

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione e al Registro unico nazionale del Terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.
2. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore.